

- adozione, da parte del Comune di Capri, dell'ordinanza di demolizione (delle opere delle quali il ricorrente Ruggiero lamentava l'illegittimità ed in relazione alle quali era stata attivata la procedura al vaglio) n. 113 del 29 agosto 2014;
  - presentazione, da parte dell'Approdo, in data 29 ottobre 2014, di un progetto di remissione in pristino;
  - per l'effetto, sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione in pendenza dell'istruttoria di autorizzazione del progetto di ripristino, nel corso della quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. aveva chiesto ed ottenuto (in data 6 marzo 2015) integrazioni documentali;
  - emissione del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio nell'adunanza del 24 marzo 2015 ed emissione del parere favorevole "*con prescrizioni*" della Soprintendenza rilasciato il 12 aprile 2015 ed acquisito al protocollo comunale in data 23 aprile 2015;
  - in data 29 aprile 2015, rilascio, da parte del Comune, del nulla-osta per l'esecuzione del ripristino, da effettuarsi, nel rispetto delle prescrizioni soprintendizie, nei successivi 20 giorni, e "*revoca della sospensione dei termini dell'ordinanza di demolizione*" (tale la locuzione utilizzata sia dal commissario che dall'Approdo, da cui, in assenza di deposito del relativo atto, non se ne trae l'effettiva portata: comunque ininfluenza ai fini qui richiesti);
  - attivazione, da parte del commissario, delle attività descritte nella relazione sia nei confronti del Comune che della regione Campania: quanto a quest'ultima per accertare la conformità delle strutture dell'Approdo alla concessione demaniale;
- Precisato che:
- per contrastare ogni provvedimento sopravvenuto alla pronuncia



giurisdizionale che ordini all'amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati, quale che ne sia la fonte (amministrazione e/o commissario ad acta insediatosi nella ritenuta sussistenza della persistenza dell'inadempimento sanzionato in sede giudiziaria), la legge -statuito che *"il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario"*: art. 117, comma 4, c.p.a.- appresta rimedi formali, quali impugnative, se del caso, tramite motivi aggiunti (art. 117, comma 5); incidenti di esecuzione ad ampio spettro, fra i quali il *"ricorso per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza"* (art. 112, comma 5), ovvero *"il reclamo .. previa notifica ai controinteressati, avverso gli atti del commissario"* (art. 114, comma 6, secondo capoverso, c.p.a.);

- a tale strumentario ben può farsi anche qui ricorso, stante la lata formula dell'art. 117, comma 4, c.p.a. sopra riportata;

- ne consegue, in assenza di sopravvenienze di tal fatta (non potendo rilevare in contrario le diverse comunicazioni indirizzate alla Segreteria della Sezione), che il Collegio non può oggi che farsi carico di verificare l'*effettiva* consistenza delle attività del commissario: ciò in quanto, beninteso, alla ripetuta data del suo insediamento, 20 aprile 2015, non era ancora stato, *in concreto*, eliminato *"lo stato di incertezza"*, in cui presenza era stato emesso l'ordine giudiziale;

Ritenuto, quindi, di doversi far luogo alla richiesta liquidazione del compenso;

Rilevato che la parcella presentata dal Commissario per l'attività svolta (che viene qualificata, ai fini fiscali, come *"prestazione occasionale"*) ammonta ad un importo netto di Euro 4.0333,13;

Ritenuto di dover decurtare detto importo in ragione della concreta attività espletata, che, se pur a ritenersi dovuta, per la gran parte si è sostanziata effettivamente in *attività qualificabile come conoscitiva e sollecitatoria* (richieste di conoscere lo stato dei luoghi, le attività di ripristino in essere, la corrispondenza delle superfici alla concessione demaniale, la prescrizione di imporre la delimitazione delle aree: tale la descrizione operata nella stessa relazione commissariale): il che certamente conduce a non potersi considerare nella loro interezza gli onorari "a vacanza" indicati nella parcella ed a non potersi condividere l'operata applicazione della maggiorazione ex art. 52 d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (a mente del quale "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio");

Che pertanto, avuto conto delle circostanze fin qui evidenziate e, quindi, dell'effettiva attività svolta dal ripetuto commissario, l'importo ad egli dovuto a corrispettivo dell'incarico espletato, può esser fissato in onnicomprensivi Euro 1.000,00 (mille/00), al netto delle ritenute di legge; Che la sua liquidazione va posta -in parti eguali e con vincolo di solidarietà- a carico del Comune di Capri e della regione Campania; Ritenuto, in conclusione, di dover provvedere nei modi di cui innanzi sull'istanza commissariale pure innanzi emarginata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), decidendo sull'istanza di liquidazione del compenso dovuto al commissario ad acta in narrativa indicato quale corrispettivo dell'attività da egli svolta e di cui pure in narrativa, fissa in Euro 1.000,00 (mille/00), al netto delle ritenute di legge, il complessivo compenso allo stesso



dovuto e ne ripartisce il relativo onere -in parti eguali e con vincolo di solidarietà- a carico del Comune di Capri e della regione Campania.

Dispone che *anche* la presente pronuncia sia trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241 del 1990, alla Corte dei conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, *cui già è stata, all'epoca, rimessa la sentenza n. n. 3749 del 7 aprile 2014.*

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito, ivi comprese quelle a farsi al Comune di Capri, non costituito in giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Tribunale Amministrativo  
Regionale della Campania

PER COPIA CONFORME



11 NOV 2015  
IL COORDINATORE

